ituito in automatico

abusi re giudicato

tta professionale è valutata Il processo civile non potrà ai assumere la qualità dei detore della parte privata».

In ogni caso, a sgombrare il mpo da equivoci, neppure la esentazione di una causa civiouna denuncia penale, fattiriribili solo alla parte e non al agistrato, possono essere idoei a fondare la ricusazione: non 1ò essere rimessa a un'iniziatia di parte la scelta del giudice. La Cassazione afferma così ie, anche dopo la riforma, azione di risarcimento danni rodotti nel corso dell'attività udiziaria «non costituisce er sè ragione idonea e suffiente a imporre la sostituzione el singolo magistrato». Rimae però del tutto autonoma la uestione dell'eventuale dihiarazione di astensione obligatoria per convenienza. In uesto caso infatti l'astensione frutto di un esame da parte di ltra autorità giudiziaria ed è ottratta a un'iniziativa discreionale di parte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

atto alcuni Tribunali

I giudici di merito, al contrario, ono convinti che contil'intenzioe del legislatore e che nessuno ossa essere condannato per un attocheperlaleggenonèpiùpreisto come reato. Il tribunale di Bari (ordinanza 15 dicembre 2014) a chiesto alla Consulta di esprinersi sulla legittimità dell'artico-2 ultimo comma del Codice peale, per la parte in cui, in caso di ına legge delega che depenalizza in reato, non prevede la sua non ounibilità dal momento della pronulgazione, indipendentemente dai decreti attuativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le norme varate martedì tagliano i tempi e lasciano l'iter invariato

Divorzio breve, ma prima serve sempre la separazione

Andrea Gragnani

La nuova normativa sul "divorzio breve", varata martedì scorso, necessita di alcuni chiarimenti per evitare illusioni sul fatto che siano stati introdotti automatismi nell'iter per ottenere il divorzio, sperati da molti ma in realtà inesistenti.

La solo novità introdotta consiste nell'abbreviazione del termine che deve intercorrere tra separazione e divorzio e nell'anticipazione del momento da cui far decorrere questo termine. Prima era sempre di tre anni; adesso è di sei mesi in caso di separazione consensuale, con decorrenza dal deposito del ricorso congiunto; di un anno in caso di separazione giudiziale, con decorrenza dalla notifica del ricorso all'altro coniuge. Nulla invece è cambiato in merito ai presupposti e all'iter del divorzio. I coniugi, pertanto, dovranno sempre ottenere prima la separazione e questa dovrà essere definita con l'omologa in caso di consensuale, e con sentenza passata in giudicato in caso di giudiziale,

Solo in seguito, decorso il termine ora abbreviato sopra indicato, la (ex) coppia potrà affrontare l'iter del divorzio: in tribunale, con un vero e proprio giudizio che si conclude con una sentenza; o, in alternativa, con la negoziazione assistita, di recente introduzione, perché le parti, per ottenere il divorzio (ma anche la separazione), adesso possono anche rivolgersi a degli avvocati (uno per parte) o comparire di fronte all'ufficiale di stato civileeformalizzare con un accordo la cessazione del loro

rapporto coniugale-e, ovviamente, la riduzione dei termini per il divorzio si applica anche a questa ipotesi.

Per evitare confusioni, va fatta poi un'altra precisazione. La legge di riforma dice (articolo 3) che le nuove norme «si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data». Si tratta tuttavia

IL RAGGIO DI APPLICAZIONE

La riduzione dell'attesa a sei mesi e un anno vale per tutti i procedimenti, compresi quelli in corso, anche quando la separazione non è chiusa

di una cosa scontata.

La riforma, come abbiamo detto, è intervenuta unicamente sul termine che deve intercorrere tra separazione e divorzio, riducendolo nella maniera sopra indicata, lasciando invariato tutto il resto. La nuova normativa, pertanto, è certamente applicabile a tutti i procedimenti, definiti o ancora in corso, tanto quanto lo era quella precedente. Prima la legge prevedeva un termine di tre anni. Ora ne prevede uno di sei mesi se la separazione è stata consensuale e uno di un anno se è stata giudiziale. Tutto qui. Pensare diversamente vorrebbe dire che ai procedimenti in corso si dovrebbe applicare la vecchia normativa, il che non avrebbe alcun senso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Testo Pd-Fi

Presentato Ddl sugli accordi prematrimoniali

Dopo il via libera definitivo al divorzio breve giunge all'esame del parlamento anche un.Ddl sugli accordi prematrimoniali. Adepositare il testo (proposta di legge C. 2669 presentata il 15 ottobre 2014) sono gli stessi relatori del provvedimento sul divorzio, i deputati Alessia Morani (Pd) e Luca D'Alessandro (Fi).

I patti prematrimoniali sono contratti con cui i futuri sposi si accordano tanto su questioni relative agli obblighi connessi al matrimonio tanto su quelle relative a separazione e divorzio. In Italia i patti prematrimoniali sono considerati nulli da Cassazione e dottrina maggioritaria con varie motivazioni susseguitesi nel tempo tra cui il fatto che i diritti dei coniugisono considerati «indisponibili» (indisponibilità degli status) o perchè violerebbero il precetto costituzionale che garantisce a tutti la difesa processuale dei propri diritti. Aprono invece all'ammissibilità le sentenze di Cassazione 23713/12 e 19304/13.

Il Ddl sui patti prematrimoniali si inserisce nella scia di provvedimenti che incidono sul diritto di famiglia e che danno e daranno ampio spazio al dibattito riproponendo il contrasto tra ambienti cattolici e non. Tra quelle riforme che - come il divorzio breve ieri - il quotidiano Avvenire definisce una «devastante china anti-familiare».

N.T.

ORIPRODUZIONE RISERVATA

Corte Ue/1. Ma non si può togliere validità alla patente estera

WWW II SOL ED LODE GOLLES

11, paragrafo 4, comma 2, della direttiva 2006/126) o no. La Corte non condivide la tesi della Gommissio-